



# COMUNE DI FIORANO MODENESE

Provincia di Modena

---

## ORDINANZA N. 214 DEL 17/11/2020

**OGGETTO :** [REGOLAMENTAZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEI MERCATI SETTIMANALI DI SPEZZANO E FIORANO AI SENSI DELL'ORDINANZA REGIONALE N. 216 DEL 12.11.2020. MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO E LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS COV-2.](#)

Il Sindaco

Premesso che, con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, relativamente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dall'agente virale trasmissibile denominato COVID-19, fino a tutto il 31/07/2020 e che con delibere successive lo stato di emergenza sanitaria è stato prorogato sino al 31/01/2021;

Preso atto dei vari provvedimenti in seguito succedutisi a livello nazionale, regionale e locale;

Richiamati i provvedimenti emanati dal Governo e dalla Regione dopo il periodo del lockdown, con i quali sono state adottate prescrizioni per il contenimento e il contrasto del contagio da Covid-19, riguardanti gli spostamenti e la ripresa delle attività economiche, produttive e sociali, con decorrenza dal 18 maggio 2020, in particolare:

- il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito in legge con modificazioni dalla L. 14 luglio 2020 n. 74;
- il DPCM 17 maggio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17 maggio 2020, con specifico riferimento alle disposizioni per il commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui alla lettera c) dell'allegato 1 che stabilisce, tra l'altro, le misure generali, le competenze dei comuni e le misure a carico dei titolari di posteggio nei mercati;

Visti altresì:

- il DPCM 3 novembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», in particolare l'allegato 9 del DPCM che approva le "Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020"
- l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 216 del 12/11/2020;

Dato atto che l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 216 del 12/11/2020, che alla lett. a) dispone le misure di carattere generale relative alle attività di commercio su aree pubbliche, e segnatamente:

*“a4. E' fatto divieto su aree pubbliche o private di esercizio delle attività di commercio al dettaglio nell'ambito dei mercati di cui al D.Lgs. 114/98, nonché di attività di vendita nei mercati contadini di cui al DM 20/11/2007 se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:*

- *nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;*
- *presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;*
- *sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;*
- *applicazione delle misure di mitigazione del rischio covid-19 di cui al “protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE” approvato con Ordinanza del Presidente della Regione n. 82 del 17/05/2020 e smi”*

Viste le planimetrie predisposte dall'Ufficio Tecnico comunale e allegate alla presenza ordinanza quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto necessario, nel rispetto di quanto stabilito dall'Ordinanza del Presidente della Regione n. 216 del 12/11/2020, adottare apposito piano per lo svolgimento dei mercati di Spezzano e Fiorano, che preveda il rispetto delle condizioni minime di cui all'ordinanza stessa:

- perimetrazione;
- presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
- sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
- applicazione delle misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui al “protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE” approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i.;

Dato altresì atto che la richiamata Ordinanza Regionale n. 216/2020 tra le misure a carattere generale prescrive che

- l'uso della mascherina al di fuori dell'abitazione è sempre obbligatorio, con eccezione dei bambini con età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità;
- nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un metro, salvo quanto disposto dai vigenti protocolli o da misure più restrittive;
- divieto di consumazione di alimenti e bevande all'aperto su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi e secondo le modalità di cui al punto precedente;

Visti:

- gli articoli 50 e 54 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ssmm.ii;
- l'articolo 5 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19;
- la l.r. 12/1999;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale dei mercati;

ORDINA

per tutte le motivazioni di cui sopra fatti, salvi eventuali provvedimenti governativi o regionali ulteriormente restrittivi per il periodo dell'emergenza sanitaria e allo scopo di contenere e contrastare il diffondersi del virus COVID –19, su tutto il territorio comunale l'applicazione del seguente piano per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche:

1. svolgimento dei mercati settimanali nella mattinata del mercoledì a Spezzano e del giovedì a Fiorano nel rispetto della collocazione dei posteggi ordinaria e della planimetria allegata alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale;
2. individuazione come da planimetrie allegate alla presente ordinanza, degli accessi alle aree ed i percorsi di uscita al fine di presidiare e garantire accessi scaglionati, per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale e assicurare il distanziamento interpersonale, anche mediante
  - perimetrazione dell'area mercatale, a cura dei commercianti con materiale fornito dal comune, mediante transenne e nastro bianco e rosso cartellonistica specifica;
  - sorveglianza pubblica e/o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;

3. attuazione delle seguenti misure atte a prevenire ogni eventuale diffusione del contagio da Covid-19:

- a) perimetrazione dell'area mercatale con transenne e nastro bianco e rosso, a cura dei commercianti e con materiale fornito dal comune di Fiorano Modenese;
- b) accesso da un varco d'accesso predefinito e separato da quello di uscita;
- c) regolamentazione del flusso degli avventori con l'ausilio di un presidio di sorveglianza pubblica e/o privata;
- d) informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata;
- e) mantenimento in tutte le attività e delle loro fasi del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- f) informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata mediante il posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti;
- g) accesso all'area mercatale da parte degli acquirenti solo a completamento della predisposizione di tutte le misure di sicurezza sopra indicate e comunque non prima delle ore 7:30
- h) ogni altra misura di cautela individuata, anche successivamente, dalle competenti autorità;

5. sono previste espressamente le seguenti misure a carico dei titolari dei posteggi:

- a) pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- b) è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- c) messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- d) rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- e) rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- f) in caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- g) agli operatori non è consentita la vendita nella parte laterale del banco ma solo nella parte frontale; gli operatori dovranno inibire l'accesso laterale anche attraverso elementi fisici e/o segnaletica;
- h) in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

6. le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano a partire del 18 novembre fino al 3 dicembre 2020;

## DISPONE

- Di dare indicazioni ai dirigenti comunali ed ai competenti uffici di Fiorano Gestioni Patrimoniali srl di predisporre quanto necessario per l'attuazione della presente Ordinanza, ivi compreso – se necessario – l'affidamento del servizio di sorveglianza anche a privati;
- Di trasmettere la presente Ordinanza a:
  - operatori di commercio su aree pubbliche a posto fisso operanti nei mercato di Fiorano e Spezzano;
  - Corpo di Polizia Locale;
  - Prefettura;
  - Ufficio ASL competente;
  - associazioni di categoria del territorio;
- Di riservarsi di modificare, integrare o revocare la presente ordinanza in ragione della evoluzione della situazione epidemiologica;
- di pubblicare la presente all'Albo Pretorio;

### AVVERTE

le violazioni alla presente ordinanza, applicate ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge n. 19/2020 così come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, sono accertate dai soggetti di cui all'articolo 13 della L. n. 689/1981

### RENDE NOTO

che, a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna; In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1999.

*Fiorano Modenese , li 17/11/2020*

Il Sindaco  
TOSI FRANCESCO / INFOCERT SPA  
*Atto sottoscritto digitalmente*